

## **SQLNPI FAQ- aggiornamento del 2 marzo 2022**

- 1. È possibile certificare le colture ad indirizzo frutticolo messe a dimora da poco tempo e non ancora in produzione? Vi è la possibilità di utilizzare il marchio?**
  - Per quanto riguarda il processo di certificazione che consente di garantire la conformità della modalità produttiva allo standard previsto dal SQLNPI bisogna sottolineare che pur non potendo avvalersi del marchio per contraddistinguere il prodotto conforme, che ancora non è disponibile, la certificazione comunque attesta la conformità del processo produttivo in capo alla UEC che include il nuovo frutteto e, pertanto, l'azienda può utilizzare il marchio per dimostrare lo status di operatore sulla documentazione aziendale e sul materiale pubblicitario sulla base delle prescrizioni riportate al punto 12.3 "Modalità d'uso" quarto capoverso.
- 2. Qual è la corretta procedura di adesione per gli Operatori associati?**
  - Si fa presente che gli Operatori Associati per effettuare la prima adesione al sistema devono farsi abilitare come "utenti istituzionali SQLNPI" e non come utenti qualificati. Sono stati rilevati casi in cui gli OA non riescono a procedere con l'autocontrollo proprio perché non correttamente abilitati. Per ulteriori informazioni si invita a leggere la rispettiva guida.
- 3. È ammessa l'adesione al SQLNPI in forma associata di alcuni produttori agricoli, in cui il soggetto capofila che presenta la domanda di adesione è un terzista che esegue le varie operazioni colturali presso le aziende agricole che applicheranno i disciplinari di produzione integrata?**
  - In merito ai requisiti degli operatori associati la norma, al cap. 4, definisce gli OA quali "organizzazioni di produttori, condizionatori, trasformatori, distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso) o associazioni di scopo costituite con forme giuridiche diverse, responsabili dell'adesione al SQLNPI e dell'attuazione dell'autocontrollo sui propri siti produttivi, o aderenti". Pertanto, non essendo richiesti requisiti specifici sono ammesse anche associazioni di scopo. I compiti previsti per gli OA, trascritti al capitolo 6.5.1 e 6.5.2, dovranno essere assicurati dagli stessi e avranno ripercussioni sulla platea sociale: l'OA si assume la responsabilità di portare avanti il processo di certificazione in nome e per conto degli associati; il fallimento nel fare alcune operazioni (autocontrollo) compromette la certificazione a tutti. Nel caso di specie il contoterzista si assume l'onere di gestire la presentazione delle domande, scegliere l'OdC, effettuare l'autocontrollo etc. e sarà responsabile dell'esito della certificazione delle produzioni delle aziende ad esso associate.

- 4. Viene richiesto se, nel caso di un operatore (operatore A) che ha certificato i terreni a vigneto ed inviato le uve in conto lavoro ad una struttura terza (operatore B), anch'esso certificato SQNPI e restituente il vino imbottigliato ed etichettato all'operatore A, debba inserire nella domanda di adesione solo i terreni o anche la trasformazione/commercializzazione, tenuto conto che il codice in bottiglia è quello dell'operatore B ma il nome è dell'operatore A. La domanda è finalizzata a capire se l'OdC dell'operatore A ha responsabilità di verificare la conformità dell'etichetta.**
- Ogni soggetto che gestisce anche una sola fase del processo deve aderire al SQNPI e, nel caso del post raccolta, compilare il proprio fascicolo con gli impianti. Ogni operatore dovrà caricare e scaricare nella sezione specifica del SI il prodotto in entrata e in uscita e sottoporsi ai controlli dell'OdC che, non obbligatoriamente deve essere quello del produttore. Pertanto si potrebbero avere 10 distinti produttori che hanno OdC diversi che conferiscono a un condizionatore che fa la spumantizzazione dei vini e che ha un ulteriore OdC. Naturalmente, il condizionatore caricherà il prodotto certificato dall'OdC e restituirà prodotto spumantizzato certificato dal proprio OdC. Dal momento che si parla di conto terzi, anche nel caso in cui il condizionatore provvedesse a imbottigliare ed etichettare il prodotto, il produttore originario che riprende in carico il prodotto deve registrarlo sotto la veste di condizionatore finale.
- 5. Viene richiesto se la sezione "commercializzazione" all'interno della domanda di adesione SQNPI, per la certificazione del prodotto e l'uso del marchio, debba essere compilata solo ed esclusivamente nel caso del prodotto sfuso, e se, diversamente, nel caso di commercializzazione di prodotto confezionato, la sezione "commercializzazione" all'interno della domanda SQNPI non debba essere compilata in fase di adesione.**
- Viene confermata l'interpretazione ipotizzata nella richiesta di chiarimento.
- 6. Il caricamento dei lotti nell'apposita sezione del SI è obbligatorio per tutte le Aziende?**
- L'adesione al SQNPI può essere fatta per l'intera azienda o per la singola coltura (tutta la coltura deve essere sottoposta a regime di controllo). Il mancato inserimento di tutte le particelle aziendali investite ad una determinata coltura che si intende certificare viene evidenziato da un "alert" attivato dal SI che, se non gestito, blocca il prosieguo delle operazioni. Limitatamente alle sole verifiche per il rilascio dell'attestato di conformità previsto per l'erogazione dei premi stabiliti dai regimi di aiuto, il caricamento delle particelle nella domanda di adesione al SQNPI segue le disposizioni del relativo bando regionale o piano operativo. Pertanto, il vincolo di aderire al SQNPI con tutte le particelle investite alla coltura di cui si intende verificare la conformità produttiva al DPI può essere limitato nel caso della conformità ACA, alla sola realtà aziendale o a corpi omogenei, se previsto nel bando della misura 10 di Produzione Integrata o nel piano operativo di cui all'OCM ortofrutta.
- 7. Un operatore che conduce 16 ettari di actinidia, di cui 8 ha di actinidia verde e 8 ha di actinidia giallo, può presentare la domanda SQNPI solo per il giallo?**
- L'operatore dovrà necessariamente aderire al sistema coinvolgendo tutta la coltura nel processo di certificazione cioè sia l'actinidia gialla che verde

**8. Cosa si intende con rilascio del protocollo della domanda dal SI? Data di invio richiesta elaborazione domanda SQNPI?**

- Il sistema informativo, al termine dell'adesione, rilascia un documento protocollato.

**9. Il recesso volontario dal sistema SQNPI deve essere notificato in qualche modo al sistema, oppure basta non presentare domanda di adesione e si è automaticamente fuori? Se l'azienda sta ferma due anni e poi volesse rientrare, deve comunque fare tutte le registrazioni aziendali, come per legge, ma può comunque usare anche principi attivi non consentiti dal SQNPI? Giusto? Si parla di aziende che richiedono solo l'ACA.**

- Relativamente alla richiesta del marchio, il recesso dal sistema avviene automaticamente nel momento in cui non si presenta la domanda, mentre riguardo le adesioni per le richieste delle conformità agro-climatico-ambientali, è necessario rispettare le specifiche disposizioni del relativo bando regionale. Nella norma "Adesione gestione e controllo" al capitolo 12.1 riguardante la certificazione viene infatti riportato "*Nel caso di recesso dal SQNPI, di mancato rinnovo degli impegni ad operare in regime SQNPI e di verifiche che non consentono di certificare alcun lotto, l'OdC revoca la certificazione dello status di operatore in regime SQNPI.*" È importante ricordare che deve essere garantita la continuità nelle registrazioni anche per i periodi intercorrenti tra la prima adesione e quelle avvenute successivamente ad eventuali recessi o a seguito di provvedimenti di sospensione o esclusione dell'operatore dal SQNPI. Pertanto, nel caso si volesse nuovamente aderire, durante il periodo di non adesione è necessario comunque fare tutte le registrazioni aziendali SQNPI (operazioni colturali, ossia fertilizzazione, irrigazione, lavorazioni in campo, uso di prodotti fitosanitari etc).
- Per la seconda domanda è possibile, nel periodo in cui non si aderisce al SQNPI, utilizzare anche i principi attivi che non sono consentiti dai disciplinari di Produzione Integrata, purché ovviamente registrati sulla coltura.

**10. Chi autorizza (e approva) l'uso del logo sul prodotto finito?**

- Il rilascio del certificato di conformità da parte dell'OdC, conferisce la possibilità di contraddistinguere la produzione dei lotti certificati con il marchio SQNPI.

**11. Le aziende agricole che sono in conversione al BIO possono iscriversi anche al SQNPI? Il prodotto (es. UVA) di aziende agricole in BIO o in conversione al BIO (che non aderiscono a SQNPI) può essere destinato alla trasformazione di prodotto che verrà poi certificato SQNPI e che quindi potrà essere identificato dal marchio MIPAAF? Le masse di uve provenienti da produttori BIO ed escluse dalla certificazione BIO perché provenienti dalle fasce di rispetto (anche prudenziali) possono essere usate per ottenere un prodotto trasformato SQNPI?**

- Il SQNPI prevede di certificare la conformità delle produzioni ottenute sulla base dello standard definito nei disciplinari regionali di PI e delle regole riportate nelle procedure di adesione e controllo. Non sono previste altre ipotesi, in relazione al BIO o altri SQ. Se le superfici BIO sono state iscritte al SQNPI e hanno rispettato interamente la normativa tecnica SQNPI potranno comunque essere ammesse alla certificazione SQNPI.

**12. Nel caso di certificazione in forma associata di CANTINE che acquistano UVA già certificata SQNPI con quale frequenza devono essere verificate le cantine da parte dell'OdC? radice quadrata o 100 %?**

- Valgono le stesse regole definite per le OA di produttori.

**13. Il marchio SQNPI viene usato su tutti i prodotti in uscita da tutte le cantine appartenenti al gruppo di cantine che aderiscono a SQNPI in forma associata?**

- Il marchio contraddistingue le produzioni di ogni lotto per il quale è stata verificata la conformità delle modalità produttive allo standard del SQNPI.

**14. Che forme di autocontrollo devono essere adottate dal capo-filiera per gestire correttamente le cantine aderenti al gruppo? Il piano dei controlli attualmente non chiarisce questi aspetti che è invece importante chiarire fin da subito con le strutture interessate e sulle quali stiamo emettendo offerte economiche alla luce dei vari PSR regionali.**

- Per gli operatori extra-agricoli è valida la modalità di verifica in autocontrollo. L'autocontrollo va gestito con le stesse regole definite per le OA di produttori. È chiaro che sarà cura degli OdC verificare che il soggetto "capo-fila" abbia il potere per esercitare le verifiche sugli operatori associati con le stesse modalità che utilizzerebbe l'OdC stesso (verifica su un campione pari a "radice di N"). A titolo di esempio, nel caso dei trasformatori alle prese con gli adempimenti volti a garantire la rintracciabilità, il soggetto "capo-filiera" deve poter verificare i lotti di prodotto al fine di garantire la rintracciabilità (ad es. potere conferito tramite disposizione statutaria nel caso di consorzi) e di rilevare e gestire eventuali non conformità con la possibilità addirittura di escludere dal SQNPI, lotti di dubbia provenienza (non certificati) e soci.

**15. È possibile abbinare il marchio dell'organismo di controllo a quello del SQNPI?**

- L'abbinamento marchio SQNPI e marchio dell'OdC che certifica è possibile senza particolari prescrizioni.

**16. Vengono richieste informazioni in merito alle caratteristiche del logo della produzione integrata da usare sulle etichette delle bottiglie di vino. Dato per assodato che i colori del simbolo non possono differire da quanto indicato nel DM 4890 del 2014, lo sfondo esterno al logo può essere diverso dal bianco (caso A)? Oppure il logo è ricompreso in una cornice rettangolare a sfondo bianco come nei file scaricabili da Rete Rurale (caso B)?**

#### Caso A



**Caso B**



- Viene confermato il caso B.

**17. È possibile effettuare il prelievo per le analisi multi-residuali da parte dell'OdC nel corso dell'intero ciclo vegetativo della coltura dal germogliamento alla raccolta?**

- Sì.

**18. Viene richiesto se, in fase di campionamento, l'OdC debba campionare le parti verdi, ossia le foglie, il frutto, ossia il grappolo, oppure il prodotto finito, ad esempio il vino.**

- In merito alla domanda si precisa che non è possibile definire una regola generale. L'OdC deve quindi prevedere un proprio protocollo in funzione della specifica realtà aziendale. Non solo per la vite, ma in generale, il campionamento serve a verificare il rispetto del processo produttivo così come previsto dai disciplinari; perciò ogni matrice che rientra nel processo e sulla quale sia possibile rintracciare eventuali residui non consentiti è valida. Ciò significa che quanto più vicino è il momento di prelievo al momento del trattamento, tanto maggiore sarà la probabilità di trovare eventuali molecole illecitamente utilizzate; la minor probabilità di riscontrarle sul prodotto trasformato (ad es. il vino, o delle confetture, o altro) non esclude che siano comunque matrici anch'esse campionabili, per quanto in genere meno significative.

**19. Qual è la finalità dell'analisi chimica multi-residuale?**

- L'analisi multi-residuale è finalizzata a verificare l'assenza di eventuali sostanze attive non ammesse dai disciplinari regionali, o non registrate per la specifica coltura, a completamento della verifica generale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari effettuata mediante la verifica in loco ed il controllo documentale, in particolare quello sul registro dei trattamenti.

**20. Gli OdC "attestano" la conformità dei richiedenti attraverso lo strumento informatico; tale azione consiste, nella sostanza, nel deliberare la "certificazione SQNPI". E' previsto che il sistema "generi" un certificato SQNPI? In caso contrario è necessaria l'emissione di un certificato cartaceo? Se sì, vi sono dei modelli per le varie opzioni di certificazioni?**

- Non esistono moduli o documenti particolari. Il sistema informativo di SQNPI evidenzia i lotti di prodotto per i quali l'OdC certifica la conformità alla disciplina della PI (report). Sulla base di quella evidenza il produttore o altro soggetto inserito nel SQNPI può commercializzare il prodotto distinguendolo con il marchio. Nulla vieta che l'OdC, autonomamente, adotti un modello per porre in evidenza i lotti per i quali ha certificato la conformità.

**21. Nel caso in cui un'azienda (singola o in forma associata) presenti richiesta di certificazione per più prodotti, con stagionalità diverse, sarà necessario prevedere più momenti di verifica in azienda in funzione delle stagionalità dei prodotti, o sarà sufficiente un unico controllo/anno indipendente dal periodo di raccolta dei prodotti? Nel caso in cui debbano essere previsti più momenti di verifica, il calcolo della radice quadrata per definire il campione è da intendersi sul totale degli aderenti o va calcolato per singolo gruppo di aziende che producono ciascun prodotto? Ad esempio: nel caso di una cooperativa di 10 aziende agricole che producono ciliegie (periodo di raccolta: maggio) e cavolo cappuccio (periodo di raccolta: novembre), da linea guida l'OdC deve controllare aziende agricole. Le 4 aziende viste a maggio per la ciliegia consentono di certificare ciliegia e cavolo cappuccio o per certificare il cavolo dobbiamo prevedere ulteriori 4 visite su altre 4 aziende nel periodo di produzione del cavolo? La richiesta nasce dal fatto che questo aspetto impatta enormemente sul numero di verifiche e i relativi costi, e sulla credibilità della stessa certificazione.**

- Le VI hanno la finalità di verificare la conformità del processo produttivo allo standard del SQNPI avvalendosi di evidenze documentali e di quelle ambientali. Quando effettuare la VI non è stabilito mentre è stabilito che ne debba essere fatta almeno una (se socio singolo), oppure su campione (in caso di AO). Se è perentorio che venga fatta almeno una VI, nulla vieta che nei casi estremi come quelli prospettati (piano colturale con ciliegio e cavoli) se ne possa fare una seconda e anche una terza. Questo non significa che tale principio debba essere applicato sistematicamente, ma può essere applicato a campione (quello che l'OdC ritiene opportuno), per poter esercitare un effetto deterrente: il produttore che dovesse trovarsi nella situazione prospettata non ha la certezza che la VI effettuata a maggio, in prossimità della raccolta di ciliegie, sia stata l'ultima ma è consapevole che l'OdC potrebbe effettuare una seconda (e anche una terza) VI.

**22. Lo sblocco dei lotti al fine della commercializzazione del relativo prodotto con il marchio SQNPI è a carico dell'OdC o dell'Operatore responsabile in seguito ad esito positivo dell'autocontrollo? Laddove fosse previsto sblocco da parte dell'OdC, questo può avvenire solo dopo il completamento delle visite presso la sede dell'OA o anche prima, una volta eseguita la verifica in azienda agricola (questo aspetto è importante per le aziende che fanno prodotti con stagionalità diverse?)**

- Il sistema dà evidenza dei lotti di prodotto per i quali l'OdC ha verificato la conformità alla disciplina della PI. Solo sulla base di quella evidenza può essere commercializzato il prodotto avvalendosi della facoltà di usare il marchio SQNPI, da parte del produttore o altro soggetto inserito nel SQNPI (confezionatori, distributori, trasformatori). Per colture raccolte nel primo periodo dell'anno quando le verifiche di conformità non sono state ancora concluse ci si può avvalere della disposizione della norma di cui al punto 12.1 – Certificazione, che recita: *“L'attestazione dello status di operatore in regime SQNPI può avere durata pluriennale. La vigenza di tale status consente di estendere temporaneamente ai lotti di prodotto riconducibili a UEC già verificate in precedenza e che hanno dato origine solo a lotti conformi e quindi certificati, la conformità in attesa della verifica annuale”*. Tenendo conto di quanto riportato al capitolo 5 è inoltre introdotto il principio secondo cui *“L'assoggettamento al sistema di qualità è continuativo”* per cui l'OdC ha facoltà di adottare programmi di controllo nel corso

dell'intero anno, tenendo conto anche della tempistica dei cicli colturali e degli eventuali piani di autocontrollo delle OA.

**23. Viene richiesto se sia possibile esplicitare degli esempi in merito alla definizione di "produttore" riportata nel capitolo 4 "definizioni" e riguardante la dicitura: *"Nel caso in cui il produttore sia in grado di adempiere direttamente in campo agli obblighi fiscali e di etichettatura del prodotto è possibile esimersi dall'iscrizione al sistema come confezionatore, ai fini della vendita diretta"*.**

- In merito viene riportato l'esempio di un produttore agricolo che raccoglie frutta venduta direttamente in campo. La vendita del prodotto tal quale proveniente da UEC certificate, da effettuare direttamente in campo, permette al produttore di avvalersi dell'uso del marchio e non necessita di adesione al sistema come confezionatore.

**24. Cosa si intende per intermediario nell'ambito delle attività di condizionamento? Si vuol far piuttosto riferimento all'intermediario commerciale (per esempio il grossista) che non manipola il prodotto e non lo confeziona, ma che interviene nella catena di rintracciabilità? Per la definizione di intermediario ci si deve riferire al punto 10.3.4 "L'operatore che effettua il condizionamento del prodotto, inclusa eventualmenteanche la figura dell'intermediario, deve garantire la prosecuzione del processo di certificazione."?**

- L'interpretazione di intermediario ipotizzata è corretta.

**25. Qual è la differenza tra la domanda di adesione e quella di aggiornamento? È obbligatorio fare l'aggiornamento annuale della domanda?**

- La domanda di adesione rappresenta la prima domanda in assoluto che viene presentata dal richiedente per assoggettarsi al SQNPI (conformità ACA; marchio; conformità + marchio). Le tempistiche per l'adesione variano in base allo scopo per cui viene inoltrata la domanda di adesione. Poiché l'assoggettamento al SQNPI è continuativo, gli OdC preposti potranno effettuare i controlli durante qualsiasi periodo dell'anno, anche nel periodo successivo all'inoltro dell'esito del controllo e precedente alla fase di aggiornamento della domanda. Ogni anno, coloro che vorranno confermare il proprio assoggettamento al SQNPI (sia esso finalizzato al marchio oppure alla ACA) dovranno obbligatoriamente aggiornare la propria domanda di adesione entro i termini specificati nella norma. Le informazioni da trascrivere all'interno della domanda di adesione e nella domanda di aggiornamento sono le medesime. Il mancato aggiornamento della domanda annuale comporta l'eventuale sospensione o fuoriuscita dal SQNPI per il marchio o, nel caso di ritardi nella presentazione della domanda di aggiornamento per le ACA, l'eventuale decurtazione del premio da parte della Regione o PA competente.

**26. Quali sono le esatte tempistiche per la presentazione delle domande di adesione e di aggiornamento? Gli operatori già “notificati” a sistema negli anni precedenti presenteranno nel 2022 una “domanda di aggiornamento” - e per TUTTI la scadenza è il 15 maggio (produttori agricoli, trasformatori, condizionatori etc.)? Le nuove adesioni (campagna 2022) al SQNPI invece seguono le tempistiche indicate nella norma (15 maggio/data stabilita dal Bando PSR/o altro momento per i preparatori)**

- L'interpretazione è corretta, ovvero:

1) Se si tratta di prima adesione

- ✓ i produttori con finalità certificazione devono presentare la richiesta nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 15 maggio;
- ✓ i produttori con finalità conformità ACA devono presentare la richiesta nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 15 maggio o data stabilita dalla Regione territorialmente competente per la misura PSR;
- ✓ i produttori con finalità certificazione e ACA devono presentare la richiesta nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 15 maggio;  
mentre
- ✓ i condizionatori, trasformatori e distributori (che possono richiedere solo il marchio o marchio + certificazione facoltativa transitoria) possono presentare la domanda in qualunque periodo dell'anno e, comunque, prima dell'inizio delle attività di gestione dei prodotti in regime SQNPI.

2) Se si tratta di aggiornamento

- ✓ tutti devono presentare domanda nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio ed il 15 maggio (salvo casi specifici per l'adesione con conformità ACA in cui l'aggiornamento della domanda preveda una data stabilita dalla Regione territorialmente competente differente da quella indicata).

**27. In merito alle scadenze di presentazione della domanda viene richiesto se, un operatore che abbia presentato domanda di adesione/aggiornamento entro in termini previsti dalla norma per la sola Conformità ACA, può presentare una domanda di rettifica per modifica dello scopo con l'inserimento del Marchio dopo la data di scadenza? Tale rettifica può essere accettata dall'Odc senza l'emissione di alcun provvedimento? A nostro avviso tale situazione si configura come un mancato rispetto dei termini di adesione e si traduce quindi in una sospensione della certificazione per l'anno in corso. È corretto?**

- L'interpretazione riportata è corretta.

**28. Può un'azienda rilasciare nel 2022 una domanda di adesione ACA per l'anno 2021 (campagna ormai chiusa) coprendo eventuali "mancate" adesioni? Tale procedura sembra un controsenso con quanto previsto dalla Norma di Adesione, Gestione, Controllo SQNPI che, al cap. 5, impone l'obbligo per l'operatore di presentare annualmente la domanda. Non a caso sono stati definiti dei termini di scadenza per l'adesione o la conferma al SQNPI. Inoltre, la "data di adesione" che si inserisce in domanda non può essere retroattiva, ma può arrivare al massimo al 01/01 dell'anno di rilascio della domanda. Pertanto, si ritiene la domanda errata e non accoglibile ai fini dei controlli: l'azienda dovrebbe presentare una domanda per la campagna 2022 con data di adesione 01/01/2022. È corretto?**

- Sulla base di quanto inserito nella norma l'interpretazione è corretta ovvero è necessario per l'operatore presentare la domanda ogni anno, pertanto, ai fini dei controlli la domanda non dovrebbe essere accolta. Tuttavia, tenuto conto che per le ACA, al capitolo 5.1.1 della Norma Rev.11 viene riportato: "Nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del termine di scadenza stabilito dal bando o, in assenza, dalla Norma, si potrà procedere comunque con le rettifiche, tenuto conto che sarà l'OdC a dover verificare che il rispetto degli impegni dei DPI sia avvenuto senza soluzione di continuità, assicurando, se del caso, la conformità con apposito attestato" e preso atto che per le ACA il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di aggiornamento determina l'eventuale decurtazione del premio da parte della regione competente, onde evitare di incorrere in un blocco dei finanziamenti PSR, si invita l'OdC a fare i dovuti controlli in attesa delle determinazioni della regione volte ad accertare i motivi del ritardo e a regolarizzare la domanda di aggiornamento anche per l'annualità 2022 essendo quella precedente, seppur fatta il 3/02/2022, da riferirsi al 2021.

**29. Cosa si intende esattamente con la frase presente al Par. 5: "Riscontrare che la coltura sia realmente "avvicendante o intercalare", adeguare di conseguenza il piano della verifica e documentare adeguatamente l'intervento"? È da intendersi come obbligo di specificare nel report che sia stata valutata anche la conformità della coltura intercalare non presente in domanda? Se sì, in caso di NC come deve essere fatta la registrazione sul SI?**

- La disposizione vuole evitare di creare problemi di rettifica nel periodo post-scadenza del termine di presentazione della domanda SQNPI, specificatamente per quei casi in cui l'ispettore riscontri, nel corso della verifica *in loco*, *post* coltura intercalare, una coltura diversa da quella presente in domanda. Nel caso in cui sia possibile acquisire la rettifica effettuata nel fascicolo aziendale e sia altresì verificabile che il caso di specie sia annoverabile tra i casi di colture intercalari o avvicendenti (es. a fronte di frumento in domanda SQNPI e cavolfiore a trapianto estivo riscontrato *in loco*) l'ispettore ne dovrà tener conto senza rilevare alcuna NC. Le NC altresì devono essere rilevate qualora nel piano colturale SQNPI vi sia una coltura, diversa da quella riscontrata *in loco*, che non possa essere considerata intercalare, o se siano riscontrate a carico della coltura in corso. Eventuali NC rilevabili a carico della coltura intercalare possono essere riportate solo nel campo note, ma attualmente il SI non ci permette di considerarle e cumularle alle altre. La verifica/analisi delle colture intercalari ha senso se l'azienda richiede l'uso del marchio SQNPI o la ACA anche sulla coltura intercalare

**30. In merito al cap. 5 ove vengono riportate le disposizioni relative alla gestione delle colture avvicendate: “Per quanto riguarda la gestione delle colture avvicendate o intercalari in regime SQNPI, la necessità di procedere con una rettifica della domanda che permetta di rappresentare il nuovo piano colturale, potrebbe incorrere nel problema del superamento del termine ultimo di adesione. In tale caso, l’operatore non deve presentare la rettifica in quanto sarà cura dell’OdC, in sede di controllo, farsi fornire dall’azienda la scheda di validazione dell’aggiornamento del fascicolo aziendale, riscontrare che la coltura sia realmente “avvicendante o intercalare”, adeguare di conseguenza il piano della verifica e documentare adeguatamente l’intervento. Nel caso in cui la coltura richiesta a premio con le misure ACA non sia inserita nel piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda SQNPI, l’OdC provvede a chiedere all’operatore la scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata in modo da rendere coerenti le domande PSR e SQNPI” vengono richiesti i seguenti chiarimenti:**

**1°: Accertato che basti richiedere l’aggiornamento del fascicolo aziendale al fine di risolvere la mancata corrispondenza tra la coltura X riscontrata in campo e quella presente nel fascicolo aziendale/domanda di adesione SQNPI, senza procedere alla presentazione di una domanda di rettifica SQNPI, qualora si riscontri una NC proprio sulla coltura X rilevata in campo, dove dovrà essere registrata dato che nella domanda di adesione SQNPI non si troverà tale coltura?**

**2°: Nel caso in cui non ci sia coerenza di superficie tra la domanda di adesione SQNPI e il fascicolo aziendale aggiornato oggetto di verifica, accertata la corrispondenza di quest’ultimo con le particelle e le colture in campo, come si dovrà procedere? È necessario che tutta la superficie riportata nel fascicolo aziendale aggiornato sia riportata totalmente dai CAA nella domanda di adesione SQNPI?**

- Nel 1° caso la NC verrà attribuita alla UEC o alla particella e condizionerà la certificazione dei lotti ad esse riconducibili. Eventuali NC rilevabili a carico della coltura intercalare possono essere riportate solo nel campo note ma attualmente il SI non ci permette di considerarle e cumularle alle altre. Solo nel caso si dovesse richiedere l’adesione al SQNPI, e quindi il logo, per la coltura intercalare, allora dovrà essere eseguita verifica ed annotazione delle difformità ai fini della certificazione annuale e futura.
- Nel 2° caso la rispondenza delle particelle e relative superfici tra Fascicolo Aziendale e piano colturale SQNPI viene verificata preliminarmente dal sistema informativo. Pertanto non compete all’OdC fare verifiche sulla consistenza della superficie.

**31. Cosa si intende esattamente con la frase presente al cap. 5: “Nel caso in cui la coltura richiesta a premio con le misure ACA non sia inserita nel piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda SQNPI, l’OdC provvede a chiedere all’operatore la scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata in modo da rendere coerenti le domande PSR e SQNPI”? Che tipo di valutazione deve essere svolta dall’OdC sulla scheda di validazione aggiornata? La coltura intercalare non presente in domanda deve essere valutata a fronte del SQNPI?**

- La scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata va messa in relazione con la coltura realmente presente in campo. Per la coltura precedente, desumibile dalla domanda SQNPI, sono valide le considerazioni fatte al precedente punto.

**32. Nel cap. 5 vengono descritte le tempistiche per l'adesione trasformatori. Entro quale periodo deve essere effettuata l'adesione?**

- La richiesta di accesso dei condizionatori, trasformatori e distributori può essere effettuata in qualunque periodo dell'anno e, comunque, prima dell'inizio delle attività di gestione dei prodotti in regime SQNPI. LA domanda di aggiornamento deve invece essere inoltrata nei tempi previsti anche per gli altri operatori, ovvero entro il 15 maggio (fatto salvo eventuali proroghe della stessa, valide per tutti gli operatori).

**33. Cosa si intende esattamente con la frase presente al cap. 5.1.1 "CAMBIO BENEFICIARIO - Nel caso in cui un'azienda con una domanda SQNPI in corso cedesse tutti o una parte dei terreni ad un'altra azienda, aderente o meno al SQNPI ma entrambe intenzionate a mantenere l'adesione al fine di garantire la continuità dei contratti agro climatico ambientali per la Produzione integrata del PSR, dovrebbero, l'azienda subentrante o entrambe, presentare una nuova domanda (o rettifica) di adesione SQNPI che rappresenti la nuova situazione entro 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione. Nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del termine di scadenza stabilito dal bando o, in assenza, dalla Norma, si potrà procedere comunque con le rettifiche, tenuto conto che sarà l'OdC a dover verificare che il rispetto degli impegni dei DPI sia avvenuto senza soluzione di continuità, assicurando, se del caso, la conformità con apposito attestato."- Si richiede, a tal proposito, da quando parte con esattezza l'obbligo di rilasciare la domanda del subentrante entro 60 giorni?**

- L'obbligo di rilasciare la domanda decorre dal giorno di variazione della conduzione e potrà essere presentata entro 60 giorni. Si precisa che tale disposizione è una condizione posta dal regolamento e, di conseguenza, dai bandi dello sviluppo rurale.

**34. L'eventuale cambio di beneficiario, causato dal decesso dell'operatore che aveva fatto richiesta di adesione al SQNPI, in quale maniera deve essere gestito dall'operatore subentrante (l'erede) che intende portare avanti gli impegni della Produzione Integrata? Nel caso specifico si richiede quale sia l'iter da seguire nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del termine di scadenza stabilito dal bando o dalla Norma e non si potesse comunque procedere con una rettifica.**

- Nel caso specifico, non si dovrà procedere con la rettifica della domanda in quanto sarà compito del subentrante avvertire l'Organismo di Controllo della suddetta variazione: l'OdC effettuerà quindi le opportune verifiche anche in capo ad eventuali particelle aggiuntive provenienti dall'azienda estinta a causa del decesso del proprietario. La domanda di adesione dovrà dunque essere nuovamente richiesta/inoltrata per l'annata successiva. Relativamente al PSR, nel caso in cui la domanda fosse stata rilasciata per la conformità ACA, si dovranno invece seguire le specifiche disposizioni previste dai bandi regionali sulla base delle tempistiche previste all'interno dei medesimi bandi.

**35. Nel cap. 6 vengono descritte le tempistiche per la presa in carico della domanda da parte degli OdC. Entro quale periodo deve essere formalizzata la notifica?**

- Gli OdC entro 30 gg. dalla notifica devono formalizzare l'accettazione della presa in carico o il rifiuto.

**36. Cosa si intende esattamente con la frase presente al cap. 6.4: "Il verbale della verifica effettuata in loco deve essere corredato da evidenza circa la geo-localizzazione dell'ispettore esecutore"?**

- È sufficiente allegare una documentazione che evidenzi la geo-localizzazione del valutatore al momento della verifica in loco per l'accertamento delle colture presso almeno una particella o UEC e quando si fa il prelievo del campione per l'analisi multi residuale.

**37. Per la geo-localizzazione del verbale è sufficiente l'inserimento delle coordinate geografiche del sito ispezionato da riportare all'interno del verbale di verifica?**

- La geo-localizzazione è necessaria per comprovare la reale identificazione della posizione geografica in azienda da parte dell'OdC durante il controllo della verifica *in loco*. Per comprovare il controllo effettivo è possibile utilizzare tutti i mezzi possibili che ne comprovino l'effettuazione quali ad esempio i geotag o marcatori geografici delle foto. Non è sufficiente trascrivere a verbale semplicemente le coordinate del luogo visitato.

**38. Vi è necessità di prevedere la geo-localizzazione degli ispettori anche per le verifiche in auto-controllo?**

- La geo-localizzazione dovrebbe essere uno strumento in grado di dimostrare l'effettivo controllo in azienda da parte degli OdC e, per questo, deve essere riferito ad una verifica *in loco* su una particella o UEC con lo scopo di dimostrare l'effettuazione del prelievo del campione da sottoporre ad analisi multi-residuale. Non è pertanto necessario che venga effettuato su ogni particella e tanto meno in autocontrollo dal momento che in quest'ultimo caso l'OA si assume la responsabilità circa il buon esito del controllo finale da parte dell'OdC.

**39. Per quale motivo le tempistiche relative alla chiusura dei controlli e al caricamento degli esiti differiscono in base alle specificità? Viene riportata la norma presente al capitolo 6.5.1 - tempistica chiusura controlli e caricamento esito da parte degli OdC.**

- a) presa in carico OdC dalla notifica aziendale: entro 30 giorni;
  - b) data ultima per effettuare prima visita o visita annuale dei produttori il 31 ottobre ed il caricamento esito controllo ACA e certificazione entro il 15 novembre
  - c) data ultima per effettuare prima visita o visita annuale dei trasformatori e confezionatori il 15 dicembre ed il caricamento esito controllo certificazione entro il 31 dicembre  
oppure
  - d) data stabilita dalla Regione per le conformità ACA successiva a quella del punto b.
- La differenziazione del tempo di chiusura tra produttori e trasformatori si è resa necessaria perché in alcuni casi i trasformatori cominciano ad operare a novembre (come ad esempio i

frantoi). Si è ritenuto opportuno prolungare i tempi per fare le verifiche quando tutti i trasformatori sono ancora in attività.

**40. Si menziona la regola dei 5 centri specificatamente per la prima verifica; cosa si prevede invece per le verifiche successive?**

- Al punto 6.5.1.2 Operatori associati si legge: *“la verifica annuale ai centri di lavorazione, la prima verifica a seguito della adesione al SNQPI deve riguardare tutti i centri di lavorazione fino ad numero pari a 5”*. Quando i centri sono più di 5 l’OdC ha facoltà di rimandare la verifica di quelli che eccedono tale numero al secondo anno. Nel secondo anno oltre a quelli che non sono stati verificati, bisogna inserirne altri almeno per arrivare a 5. Pertanto, per tale fattispecie, la verifica può essere fatta in due anni, mentre il campione da esaminare va fatto in base al criterio del prelievo casuale.

**41. Al punto 6.5.2. AUTOCONTROLLO si legge: “Gli operatori associati devono dare evidenza del controllo documentale annuale sul 100% delle aziende agricole aderenti”. Sullo stesso capitolo si dice anche: “Nell'anno in corso verrà estratto dall'OdC un campione ( $\sqrt{n}$ ) delle aziende già autocontrollate per verificare se l'autocontrollo è stato eseguito correttamente”. E’ possibile specificare meglio cosa controlla l’OA sugli associati, dato che l’OdC ne deve verificare successivamente la correttezza?**

- Nel primo caso deve essere verificato che tutti gli associati siano sottoposti a regime di autocontrollo, e che quindi sia stata verificata la presenza della documentazione necessaria, (registro aziendale, registro dei trattamenti, registro di carico e scarico, ecc.) e che ci siano state le verifiche da parte dell’OA finalizzate ad effettuare lo stesso controllo che opererebbe l’OdC su un socio singolo (verifica ispettiva e prelievo di campione per analisi multi residuale effettuato con le specifiche modalità previste per l’autocontrollo), desumibile da verbali tal quali o da reportistica sintetica; nel secondo caso l’OdC verifica l’efficacia dell’autocontrollo sottoponendo alla verifica prevista per gli operatori singoli su un campione pari a radice di N dei soci OA.

**42. Nel cap 7 vengono descritti gli adempimenti documentali che si devono produrre e conservare. Per quanto tempo devono essere conservate le diverse documentazioni?**

- La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno i 3 anni successivi all’anno di redazione. Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve essere conservata per l’intero arco temporale e per i successivi tre anni. Nel caso specifico del rame, ad esempio, il reg UE prevede un limite max pari a 28 Kg/ha nell’arco di 7 anni. Nella fattispecie bisogna mantenere le registrazioni per verificare questo requisito come specificato al punto 0.1 del PC, per un arco temporale totale di 7 anni + 3. I soggetti riconosciuti, sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all’attività aziendale e a renderla disponibile durante i controlli di conformità. A titolo di esempio e come elenco non esaustivo deve essere disponibile la seguente documentazione, quando pertinente: registrazioni delle operazioni colturali, abilitazione all’acquisto e utilizzo

dei prodotti fitosanitari, fatture acquisto fitofarmaci, concimi, risultati analisi suolo, attestato controllo di funzionalità e/o regolazione delle macchine irroratrici, ecc.

- Si specifica inoltre che per la campagna 2023 è prevista la tenuta del registro aziendale SQNPI di tipo informatizzato per gli aderenti con finalità marchio.

**43. Chiarimenti paragrafo 8.1 e relativi all'interpretazione delle non conformità rilevabili in materia di impiego dei prodotti fitosanitari.**

- All'interno del paragrafo 8.1 della norma SQNPI - Adesione, Gestione e Controllo denominato "Non conformità" si riscontra la seguente dicitura: *"Le non conformità che costituiscono infrazione delle norme di legge, oltre a dar luogo all'applicazione delle penalità previste dal sistema, devono essere notificate con le modalità previste dal SI."*

In merito si intende specificare che le "non conformità" correlate ad un impiego non corretto dei prodotti fitosanitari andrebbero gestite come riportato di seguito:

- nel caso di impiego di prodotti fitosanitari non registrati per la specifica coltura o con registrazione revocata la NC rappresenta una violazione della norma di legge cogente e pertanto va posta in evidenza con le modalità previste nel paragrafo 8.1, oltre a dover essere classificate e gestita sulla base delle disposizioni del piano di controllo SQNPI (vedere anche punto 1.1. del PCN);
- nel caso di impiego di prodotti fitosanitari registrati per la coltura ma non previsti nei disciplinari regionali di difesa integrata la NC va classificata e gestita solo sulla base delle disposizioni del piano di controllo SQNPI (vedere anche punto 1.2; 1.2.1; 1.3 del PCN);

**44. Chiarimenti cap. 8.4 e relativi all'interpretazione di quanto riportato nel testo "È fatto obbligo per gli operatori aderenti al sistema e richiedenti la certificazione facoltativa transitoria pubblicizzare, in qualsivoglia maniera (sito web, cartellonistica etc.), l'indirizzo dell'Osservatorio SQNPI." Viene richiesto se l'obbligo è da riferirsi a tutti gli operatori aderenti al SQNPI indipendentemente dallo scopo di adesione (ACA e/o marchio) e dalla richiesta della Certificazione facoltativa transitoria, o se l'obbligo è solo per gli operatori che richiedono il Marchio e insistono sul post raccolta e che contestualmente richiedono la Certificazione facoltativa transitoria.**

- L'obbligo, per l'annualità 2022, è da riferirsi agli operatori che operano nelle fasi post raccolta che richiedono la Certificazione facoltativa transitoria.

**45. Nel cap. 9 relativo all'esclusione dell'operatore, ove è riportata la frase - Il soggetto incorso in un provvedimento di esclusione subisce il fermo di 1 anno prima di potere eventualmente procedere con una nuova domanda di adesione al SQNPI- chi determina l'esclusione? Questa limitazione si applica anche per le aziende escluse in autocontrollo da un Consorzio o altro OA?**

- L'OTS specifica che, sulla base della definizione insita nella norma, l'esclusione costituisce "un provvedimento sanzionatorio di carattere definitivo emesso dall'OdC che determina per singoli lotti o per singola azienda o per l'OA interessati dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI." La gestione delle non conformità da parte dell'OA dovrà invece seguire le disposizioni dei paragrafi 6.5.2 e 8.2 della Norma SQNPI - Adesione, gestione, controllo. Eventuali situazioni di "non conformità" rilevate dagli OdC devono essere gestite secondo i criteri evidenziati al punto "gestione non conformità". Quindi qualora in

autocontrollo si rilevino difformità che determinano l'esclusione, i lotti/aziende dovranno essere esclusi dall'OA in fase di autocontrollo.

- La limitazione non si applica per le aziende escluse in autocontrollo da un consorzio.
- 46. Nel cap. 10.3.7 relativo alla TRASFORMAZIONE viene riportato - *I prodotti trasformati, di cui alla specifica nella sezione “definizioni”, possono ammettere uno o più ingredienti (esclusa l’acqua ed il sale da cucina) non reperibili sul mercato come certificati SQNPI, nella misura massima non superiore al 5% in peso riferito al momento della produzione del prodotto trasformato. Durante la fase di trasformazione dovranno essere costantemente garantite l’identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SQNPI. - Viene dunque richiesto se vi è la possibilità di far rientrare il mosto concentrato, non reperibile sul mercato come certificato SQNPI, tra gli ingredienti impiegabili entro il limite del 5% del vino.***
- A causa dell'irreperibilità sul mercato di prodotto certificato, il mosto concentrato ordinario potrà essere impiegato per correggere vino SQNPI nel rispetto dei vincoli prescritti dalla norma.
- 47. Un prodotto finito, quale ad esempio il substrato commercializzato come lettiera per animali da compagnia, composto da materie prime di origine agricola non trasformate (nel caso specifico da foraggiere), può essere certificato con il marchio SQNPI?**
- Un prodotto può essere certificato SQNPI purché si rispettino i limiti stabiliti al punto 10.3.7 della norma oppure le prescrizioni del punto 10.3.8.
- 48. Nel cap. 10.3.7 (ex cap 10.2.8) relativo alla TRASFORMAZIONE, a partire dal 10 maggio 2021, è stata eliminata la dicitura “SQR”. Cosa significa?**
- A partire dal 10 maggio 2021 si considerano prodotti trasformati da PI i soli prodotti ottenuti dalla trasformazione di una o più materie prime certificate in regime SQNPI (con deroga fino al 5% per i casi previsti nella norma al punto 10.3.7, ex cap.10.2.8). Pertanto, i prodotti certificati con il marchio regionale di produzione integrata potranno essere considerati idonei ai fini della trasformazione solo se assoggettati anche al regime SQNPI (adesione al marchio regionale+ adesione al marchio SQNPI). Viene specificato che, le materie prime certificate soltanto con il SQR che siano state acquistate prima del 11 maggio 2021 potranno essere utilizzate, fino ad esaurimento scorte, per la produzione di trasformati certificati SQNPI.
- 49. Cosa si intende con la frase riportata al cap. 12.2: “L’OTS, ai sensi dell’art. 7 del regolamento d’uso del marchio, si riserva di interdirne l’uso agli operatori che dovessero adeguare lo standard, definito nei disciplinari regionali di PI, per ragioni non supportate da evidenze tecnico scientifiche, in special modo se finalizzate a rafforzare politiche di promozione dei prodotti intese a sfruttare particolari sensibilità dell’opinione pubblica”?**
- La disposizione è stata inserita per cercare di dissuadere alcuni soggetti della distribuzione ad applicare, ai fini pubblicitari, standard di produzione integrata “più restrittivi” eliminando, ad esempio, s.a. fitosanitarie secondo loro esigenze specifiche e/o alterando procedure che potrebbero sconvolgere la sostenibilità delle strategie.

**50. Cosa si intende con "la verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul registro delle operazioni colturali e di magazzino, ovvero registro aziendale SQNPI elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail", ai punti 0.1-0.2-0.3-0.4 dell'allegato 1 ai PC 2022?**

- La verifica delle registrazioni è intesa ad accertare che la tempistica di tale adempimento sia conforme a quella stabilita dalla norma. Tale disposizione, preso atto della realtà esistente, potrebbe creare qualche disparità di trattamento tra i produttori che fanno uso del registro aziendale SQNPI cartaceo rispetto a quelli che usano quello informatico. Pertanto, in attesa che vi sia una totale conversione al registro aziendale SQNPI informatico, tenuto conto che in molti casi vige l'obbligo di usare i registri informatici (es. disposizioni regionali), la verifica della tempistica di registrazione delle operazioni colturali, può tener conto di evidenze quali le date di inoltro delle e-mail, o di registrazioni su formati cartacei per consentire anche ai produttori più anziani, o comunque quelli con scarsa dimestichezza degli strumenti informatici, di effettuare le registrazioni nei tempi stabiliti.

**51. Nel punto 1.1 dell'allegato 1 ai PC tra i diversi obblighi da seguire viene riportato il limite di non superare la dose massima ettaro indicata per applicazione. A tal proposito, se un prodotto deve essere utilizzato obbligatoriamente ad 1 litro ad ettaro e l'operatore lo utilizza a 0.1 l/ha risulta conforme? Un'azienda che non effettua trattamenti può non avere il controllo funzionale?**

- Nel primo caso la risposta è che ai fini del SQNPI la verifica della dose minima non viene eseguita e quindi il prodotto potrà risultare conforme. Inoltre, sulla base di quanto riportato al capitolo 9 delle LGNDI 2022, vi sono casi in cui qualora si dovesse incorrere nel mancato rispetto della prescrizione di etichetta che stabilisce la quantità minima d'impiego del PF riferita all'unità di superficie, gli operatori in regime SQNPI potranno avvalersi della deroga prevista dall'articolo 43, comma 7 quater del D. L. del 16 luglio 2020 n.76 convertito nella legge 120/2020.
- Nel secondo caso non è necessario procedere con il controllo funzionale.

**52. Cosa si intende per operazioni colturali?**

- Per operazioni colturali si intendono tutte le lavorazioni che vengono svolte in campo quali ad esempio l'impianto, la semina ed il trapianto, le fertilizzazioni, nonché le operazioni quali l'aratura, erpicatura, estirpatura etc.

**53. Chiarimenti LGNTA- Si chiede conferma se nel caso di "certificazioni con Operatori Associati - OA" le "aree omogenee" da considerare come superfici minime di riferimento per le analisi del terreno, possono essere considerate con la logica dell'approccio collettivo e non per azienda aderente.**

**Esempio: due (o più) soci conferitori di una cantina sociale - la quale presenta domanda SQNPI come "capofila" - partecipano alla collettiva e conducono vigneti inclusi nella stessa zona omogenea (individuata dalla carta regionale dei suoli e presentano le stesse caratteristiche pedologiche ed agronomiche), in tale caso l'analisi del terreno può essere unica e non una per singola azienda.**

- Il concetto di unità di campionamento viene introdotto sia nella sezione delle LGNTA relativa al piano di fertilizzazione (punto 11.1), dove si fa riferimento ad aree omogenee a livello aziendale, sia nel punto 11.3 al capitolo "Istruzioni per il campionamento dei terreni" dove alla sezione "Individuazione dell'unità di campionamento" viene riportato: *“La corrispondenza dei risultati analitici con la reale composizione chimico-fisica del terreno dipende da un corretto campionamento. Il primo requisito di un campione di terreno è senz'altro la provenienza da un'area omogenea dal punto di vista pedologico e agronomico, intesa sia in termini di avvicendamento che di pratiche colturali di rilievo. È necessario pertanto individuare correttamente l'unità di campionamento che coincide con l'area omogenea, ossia la superficie aziendale per la quale si ritiene che per elementi ambientali (tessitura, morfologia, colore, struttura) e per pratiche colturali comuni (irrigazione, profondità di lavorazione, fertilizzazioni ricevute e avvicendamenti) i terreni abbiano caratteristiche chimico-fisiche simili”.*

A tal riguardo si specifica che, qualora le caratteristiche pedologiche fossero effettivamente costanti per due o più aziende, tali aziende dovrebbero risultare omogenee anche per condizioni agronomiche (irrigazione, lavorazioni, fertilizzazioni, ecc.) e, nella fattispecie, anche per cultivar, sistema di allevamento, gestione dei residui colturali, cioè per tutte quelle tecniche che possono influenzare la fertilità (e quindi le fertilizzazioni). Per quanto sopra, l'individuazione dell'unità di campionamento va riferita alla singola azienda e non a più aziende, a meno che non si verifichi la condizione per cui per le distinte unità aziendali si riscontrino, oltre alla omogeneità pedologica, un'unica forma di conduzione agronomica.

Preso atto di quanto predetto, nel caso degli OA è stata prevista, a partire dal 2022, la seguente disposizione: *“L'operatore associato che opera in regime di qualità SQNPI, nel caso in cui abbia curato da almeno 5 anni la predisposizione e l'attuazione del piano di fertilizzazione presso le aziende degli associati, può individuare l'area omogenea anche oltre i confini aziendali, sempre nel rispetto dei suddetti requisiti”.*

**54. Chiarimenti LGNTA- Nel caso in cui si effettui un estirpo ed il reimpianto sullo stesso appezzamento per la stessa varietà culturale, è necessario avere una relazione agronomica redatta da un tecnico iscritto all'albo?**

- In merito alla domanda si specifica la necessità di controllare la regola prevista dal proprio disciplinare regionale. In Veneto, ad esempio, è ammesso il reimpianto solo nel caso in cui non si sia riscontrata mortalità di piante dovuta da marciumi del colletto e apparato radicale quali armillaria ed è obbligatoria l'attestazione da parte di un tecnico.

**55. Chiarimenti LGNTA- In merito al capitolo 11.2 denominato “analisi del terreno” ove viene riportato: “Per le colture arboree occorre effettuare le analisi prima dell’impianto o, nel caso di impianti già in essere, all’inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. In entrambi i casi (analisi in preimpianto o con impianto in essere) e analogamente a quanto indicato per le colture erbacee, è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente purché non superiore ai 5 anni.” viene richiesto se, successivamente a tale prima verifica, i risultati analitici possono conservare la loro validità per l’intera durata dell’impianto arboreo?**

- Per gli impianti arborei è necessario eseguire le analisi prima dell’impianto o all’inizio del periodo di adesione, non c’è l’obbligo di ripeterle, pertanto, i risultati analitici potranno conservare la loro validità per tutta la durata dell’impianto arboreo, così come specificato nella frase “Successivamente a tale prima verifica i risultati analitici possono conservare la loro validità per l’intera durata dell’impianto arboreo”. Pertanto, le analisi dovranno essere ripetute, salvo diverse prescrizioni nei disciplinari regionali, al momento del rinnovo dell’arboreto. Per le colture erbacee le analisi del suolo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile) devono essere ripetute almeno ogni 5 anni, mentre per quelle proprietà del terreno che non si modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e totale, CSC) non sono richieste nuove determinazioni. Qualora vengano posti in atto interventi di correzione del pH, quest’ultimo valore andrà nuovamente determinato.

**56. Chiarimenti LGNTA- Nel capitolo 5 denominato “scelta varietale e materiale di moltiplicazione” cosa si intende con la frase “per le colture erbacee da pieno campo è necessario ricorrere a semente certificata”?**

- In generale con semente “certificata” si intende riferirsi a tutte quelle produzioni accompagnate da “cartellino”, tra cui anche quelle utilizzate per la "biodiversità" (le produzioni iscritte nel registro delle varietà sono automaticamente disponibili sul mercato come certificate). Il termine certificazione assume un significato più ampio rispetto a quello classico. Si intende come atto di un soggetto terzo, accreditato, con il quale si dichiara la conformità del prodotto o servizio di riferimento allo standard, stabilito sia da norme cogenti e sia da quelle di natura privata. Alla definizione precedente deve associarsi la possibilità di avere, in mancanza di una certificazione ordinaria, una certificazione intesa quale atto del soggetto che pone in commercio il materiale di propagazione, con assunzione di responsabilità in ordine alle caratteristiche varietali, alla germinabilità etc.

**57. Chiarimenti LGNDI- Viene richiesto se vi sia una distanza da rispettare tra i campi e le abitazioni durante l'applicazione dei prodotti?**

- La maggior parte delle etichette riporta distanze per la tutela di diversi target non bersaglio, comprese le aree abitate. In assenza, vale quanto prevede il PAN e i Regolamenti comunali, oltre al Codice Civile

**58. Per quanto riguarda l'utilizzo dei Ditiocarbammati che sono impiegabili fino all'allegagione, è richiesto se con questo si intende da subito dopo la fine fioritura, oppure la fine dell'allegagione?**

- Il periodo va inteso fino alla fase di allegagione ossia fino al termine della fioritura.